

SOCIETA' MUTUA PER L'AUTOGESTIONE - MAG

————— S T A T U T O —————

ART. 1

E' costituita a norma della legge 15 aprile 1886 n. 3818 una società di mutuo soccorso, denominata "Società Mutua per l'Autogestione - MAG".

La società ha sede in Verona, via Aeroporto Berardi 9/a c/o Istituto D.A. Provolo, ed ha la durata sino al 31 Dicembre 2100; potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. La società si propone di essere uno strumento di collegamento, di solidarietà e di mutuo soccorso fra lavoratrici/lavoratori - singoli o inseriti in società cooperative o altre forme associative a scopo di mutualità e senza fini di lucro - che operano per realizzare con il metodo dell'Autogestione nuovi modelli di produzione e di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

ART. 2

La società nell'ambito degli scopi indicati nella legge 15 aprile 1886 n. 3818 si propone in particolare:

- a) di assicurare ai soci sussidi e provvidenze nei casi di disoccupazione, di malattia, di inabilità al lavoro e di vecchiaia;
- b) di cooperare all'educazione alla cultura e alla formazione professionale dei soci e delle comunità locali;
- c) di realizzare fra soci forme di mutuo soccorso e di auto-aiuto negli ambiti dell' Economia Sociale e del Terzo Settore.

E' escluso in ogni caso l'esercizio di attività assicurative nel settore delle assicurazioni private, ed in particolare della responsabilità civile automobilistica. La società non ha fini di lucro: i fondi sociali non possono essere erogati a fini diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società può compiere, esclusivamente a beneficio dei soci, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, di lavorazione di prodotti dei soci come pure finanziarie, di credito, di garanzia, di avallo, di fidejussione.

ART. 3

Possono essere soci le persone fisiche che condividono gli scopi sociali e cooperano alla loro realizzazione.

Possono essere altresì soci le società, le associazioni e gli altri enti pubblici e privati che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, di formazione professionale, culturali e ricreativi. Delle obbligazioni della società il socio risponde solamente nei limiti delle quote sottoscritte.

Possono inoltre essere soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione previgente.

ART. 4

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale di L. 5.000.= Euro = 2,58 ciascuna. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione impegnandosi a sottoscrivere almeno una quota di L. 5.000.=. Euro = 2,58.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione inappellabilmente anche circa i presupposti dell'ammissione.

ART. 5

Per beneficiare di forme particolari di assistenza organizzate dalla società a favore dei soci, il socio è tenuto al versamento dei contributi nella misura fissata dal Consiglio.

Per consentire alla società di procurarsi i mezzi per il raggiungimento dei fini sociali previsti dal presente statuto, è in facoltà del socio depositare presso le casse sociali somme di denaro.

Sulle somme depositate spetta al socio un interesse annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla liquidazione sulle società cooperative.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito regolamento le modalità di determinazione dei contributi e di erogazione delle prestazioni a favore dei soci nonché le modalità di versamento e di rimborso dei depositi dei soci ispirandosi ai seguenti principi:

- a) la misura degli interventi di natura assistenziale e previdenziale, le altre forme di benefici a favore del socio sono rapportate all'entità dei contributi versati dal socio stesso;
- b) gli impegni di spesa della società per interventi a favore del socio non possono comunque essere superiori alla disponibilità della società al momento della erogazione delle prestazioni.

ART. 7

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale non inferiore al 20% degli utili conseguiti nell'esercizio;
- c) da ogni altra riserva comunque denominata.

Ai sensi della Legge 59/92 una quota degli utili, pari al 3%, deve essere versata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla citata Legge 59/92.

ART. 8

Gli amministratori devono tenere regolarmente vidimati e bollati tutti i registri sociali previsti dalla vigente legislazione per le società cooperative mutualistiche e sociali.

ART. 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, decesso, nonché per lo scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 10

Oltrechè nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono le condizioni che legittimino il recesso ed a provvedere nell'interesse della società. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata, e, se accolta, annotata dagli amministratori sul libro soci. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata un mese prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 11

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando vengono a mancare i requisiti del socio richiesti per l'ammissione.

ART. 12

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico degli associati che:

- a) vengano a trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
- b) non osservino gli obblighi previsti dal presente statuto e dai regolamenti interni della società;
- c) si rendano morosi nei versamenti dei contributi dovuti quali corrispettivi delle prestazioni ricevute dalla società.

ART. 13

Gli eredi del socio defunto non possono far parte della società; essi hanno diritto al rimborso delle quote sociali a norma dell'art. 14 dello statuto.

ART. 14

I soci receduti per i motivi ammessi, esclusi o decaduti, gli eredi dei soci defunti nonché i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno il diritto al rimborso delle quote al valore determinato dal bilancio dell'esercizio in corso e comunque in misura non superiore al valore nominale.

ART. 15

Le quote possono essere cedute con effetto verso la società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

L'esercizio sociale decorre dal primo luglio al 30 giugno di ogni anno. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, che, dedotta la quota destinata alla riserva ordinaria, che non può essere inferiore al 20%, vanno destinati a riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante la vita della società né al momento dello scioglimento.

ART. 17

Gli organi sociali sono:

- 1) l'assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato dei Sindaci.

ART. 18

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed effettuata mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, salvo di casi di urgenza. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.

In mancanza di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tutti gli associati aventi diritto al voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

ART. 19

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla elezione delle cariche sociali;
- 3) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 5) approva i programmi ed i criteri generali delle attività sociali.

L'assemblea può esprimere nel suo seno un comitato scientifico con il compito di esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sugli interventi educativi, culturali e formativi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. Per speciali ragioni l'assemblea può essere convocata entro 6 mesi dalla chiusura di esercizio.

ART. 20

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti all'art. 2365 c.c.

ART. 21

L'assemblea è costituita dai soci iscritti nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 22

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 20% dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 23

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta al presidente della società, dal vice-presidente o in mancanza dal consigliere più anziano di età.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 3 a 13 eletti dall'assemblea, che fisserà anche il numero dei membri. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente. Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o a singoli soci.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri.

ART. 27

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per statuto è espressamente riservato all'assemblea.

In modo particolare approva i regolamenti, nomina e revoca il Presidente ed il Vice-Presidente, provvede alla formulazione dei bilanci annuali.

Inoltre delibera:

- a) sulla prestazione di garanzie e fidejussioni, sulla accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri enti pubblici;
- b) il conferimento di procure sia generali che speciali ferma restando la facoltà attribuita al Presidente, a norma dell'art. 32 lettera b);
- c) sull'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- d) sulla nomina e le modalità di pagamento dei tributi dovuti dagli associati per le prestazioni richieste alla società.

Nella relazione al bilancio di cui al primo comma dell'art. 2428 c.c. il Consiglio di Amministrazione indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

ART. 29

Spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente:

- a) la rappresentanza e la firma sociale;
- b) il conferimento di procure e deleghe agli amministratori e dipendenti della società per il compimento degli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma nei limiti della propria competenza ai dipendenti della società mediante procura generale o speciale;
- c) la riscossione da pubbliche amministrazioni e da privati di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.

ART. 30

Il Comitato dei Sindaci è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il Comitato dei Sindaci ha i poteri ed esercita le funzioni attribuite al Collegio Sindacale dalla legislazione sulle società cooperative.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella relazione all'Assemblea di cui al secondo comma dell'art. 2429 c.c. il Comitato dei Sindaci riferisce specificatamente sui criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra società e soci e in particolare quelle insorte sulle materie degli artt. 10, 11, 12 e 13, che insorgono sull'applicazione e sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti. Il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (la società oppure il socio nel caso di controversia fra soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di disaccordo dal Pretore di Verona su richiesta della parte più diligente. Per ogni singola controversia si provvederà, con la

partecipazione del collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del collegio e le norme e nei termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

ART. 32

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori.

ART. 33

In caso di scioglimento della società le somme disponibili dopo il pagamento delle passività e il rimborso del capitale sociale al valore nominale, vanno devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla Legge 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dalla legge istitutiva delle Società di Mutuo Soccorso 15 aprile 1886 n. 3818 e dalle norme del presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti sulle cooperative mutualistiche di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e alle cooperative sociali in quanto applicabili.